

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1292}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSI DI MONTELERA, CICCARDINI, QUARENGHI
VITTORIA, TESINI ARISTIDE, PERRONE, MANFREDI
MANFREDO, TOMBESI, QUIETI, ZOLLA, MORA,
CUMINETTI, RÙBBI EMILIO, ALIVERTI, CAPPELLI,
DE CAROLIS, GARZIA, REVELLI**

Presentata il 24 marzo 1977

Revisione della disciplina delle intercettazioni telefoniche in casi di sequestro di persona

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non vi è dubbio che uno degli aspetti più preoccupanti dell'ondata di criminalità che ormai da molto tempo ha investito l'Italia, è rappresentato dall'enorme aumento dei sequestri di persona a scopo di estorsione.

Può anzi dirsi che l'opinione pubblica appare più allarmata per l'intensificazione di tali fenomeni che non per l'aumento di altri reati, anche se in teoria più gravi (come l'omicidio), contro la persona. Ciò dipende dal fatto che, più di ogni altro delitto, quello del sequestro di persona appare l'estrinsecazione di organizzazioni criminali diffuse e articolate, la cui sopravvivenza e proliferazione all'interno dello Stato mina le basi delle istituzioni e contribuisce grandemente ad aumentare la sfiducia che nelle stesse ha il cittadino.

Ciò si verifica tanto più quanto più lungo è il periodo di durata del sequestro: mentre, infatti, il delitto momentaneo o che si esaurisce nell'arco di pochi giorni determina un minore allarme sociale e una minore sfiducia delle capacità di difesa e

di reazione delle istituzioni, il fatto che in un paese civile un individuo possa restare privato della libertà personale per settimane e per mesi (senza che gli sforzi congiunti di tutte le forze dell'ordine e della magistratura riescano ad addivenire alla liberazione del prigioniero, e ciò pur essendo spesso tali forze mobilitate pressoché unicamente a quello scopo) rappresenta in modo esemplare ed emblematico l'impotenza cui ormai è giunto lo Stato. È inoltre da aggiungere che, tranne casi assolutamente sporadici, la liberazione dell'ostaggio (quando avviene — e purtroppo i casi in cui ciò non si verifica stanno aumentando) è dovuta non già ad un intervento delle forze dello Stato, ma al fatto che gli autori del reato hanno raggiunto il loro scopo, ottenendo il prezzo del riscatto.

I casi poi, in cui, avvenuta la liberazione, gli autori del sequestro vengano individuati e raggiunti da sufficienti prove di colpevolezza sono ancora e sempre più rari: con il che l'impressione di impotenza di cui si parlava si accresce ancora di più.

È opportuno, infine, ricordare come il maggior grado di pericolosità di tali organizzazioni criminose è ancor più dimostrato dall'aumentare dei casi in cui il sequestrato, benché il prezzo del riscatto sia stato versato, non ha più ottenuto la libertà (si deve ritenere che sia sopravvenuta la morte) e dei casi in cui vittima del rapimento sono bambini in tenera età.

I rimedi ad una situazione del genere non sono facili da individuare e coinvolgono problemi complessi di tale vastità e di tale portata che sarebbe qui inutile volerli sia compiutamente individuare sia anche solo elencare.

Ciò però non esime ciascuno, nell'ambito dei suoi mezzi, e quindi anche il legislatore, dal cercare di individuare ed indicare degli strumenti idonei se non a raddrizzare la situazione quanto meno a offrire qualche piccolo aiuto o strumento alle persone cui la legge affida il compito di ricercare e assicurare alla giustizia i responsabili di tali crimini.

Una migliore organizzazione degli organi inquirenti, un coordinamento tra gli stessi, con l'eliminazione delle attuali fratture esistenti tra l'uno e l'altro corpo impegnati nella gara a « chi arriva » per primo, con la conseguenza tante volte verificatasi che « la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra », sono indubbi obiettivi da raggiungere: ma il loro conseguimento non può essere attuato dall'oggi al domani e richiede tempi lunghi ed il superamento di tutta una serie di ostacoli che non è qui il caso di elencare, tanto sono presenti alla mente di ciascuno.

Sembra tuttavia che, se l'esperienza dei casi verificatisi e soprattutto di quei pochi risoltisi in modo brillante deve insegnare qualche cosa, si dovrebbe avere un ripensamento su alcuni aspetti della disciplina delle intercettazioni telefoniche introdotta con la legge 8 aprile 1974, n. 98.

È noto a tutti come negli episodi in cui massimo fu il successo dell'autorità giudiziaria e degli organi inquirenti in cui cioè si riuscì a pervenire alla « prigionia » dei sequestrati mentre questi si trovavano ancora in mano ai rapitori, fu assolutamente determinante e decisivo l'esito delle intercettazioni telefoniche disposte per mesi e mesi.

Peraltro ciò avveniva quando ancora le intercettazioni non erano sottoposte ai limiti previsti dalla vigente normativa, che non

avrebbe certamente consentito i risultati che si ottennero.

Innanzitutto non vi era il limite temporale di 15 giorni (prorogabile al massimo fino a 45 giorni) previsto dall'articolo 5 della legge in questione; in secondo luogo, non vi era l'obbligo di utilizzare le intercettazioni telefoniche esclusivamente nell'ambito del procedimento in cui erano state disposte sì che, una volta legittimamente acquisite in un procedimento, le prove potevano valere anche in qualsiasi altro processo.

Oggi per ovviare all'inconveniente derivante da tale disposizione, spesso l'autorità giudiziaria provvede alla riunione di procedimenti diversi: il che però è un rimedio assai limitato, perché da un lato non è ugualmente pacifica l'utilizzabilità della intercettazione come prova in ordine ai reati per cui non era stata originariamente disposta e, dall'altro, la riunione di monumentali fascicoli, con un numero sempre più vasto di imputati, indiziati, parte lese eccetera e con un numero sempre più alto di avvisi da dare, depositi da effettuare, nullità in cui si rischia di incorrere, rappresenta un ostacolo spesso insormontabile.

Altra fonte di inconvenienti pratici deriva dal fatto che — ove venga disposta non già nel corso delle indagini iniziali di procura generale ma durante la successiva fase di istruttoria sommaria o formale ed ove vi sia una persona indiziata di reità — la intercettazione telefonica dovrebbe essere preceduta (almeno secondo la giurisprudenza prevalente) dalla comunicazione giudiziaria agli indiziati: è di intuitiva evidenza come in tal modo, nella stragrande maggioranza dei casi, l'intercettazione telefonica non ha alcuna possibilità di approdare a risultati utili. Il che è tanto più rilevante proprio in tema di sequestri di persona, giacché quasi sempre le trattative per il rilascio dell'ostaggio avvengono tramite il mezzo telefonico.

Analogamente appare inopportuna la norma che prescrive il deposito in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dei verbali attinenti alle registrazioni e delle registrazioni stesse: è bensì vero che, in via interpretativa, si è giunti per lo più a riconoscere al giudice istruttore ed al pubblico ministero la facoltà di disporre che il deposito venga ritardato (come è previsto dal quinto comma dell'articolo 304-*quater* per il verbale di interrogatorio dell'impu-

tato) ma non è vero che una esplicita previsione al riguardo gioverebbe ad eliminare ogni dubbio. Si deve infatti considerare che il pubblico ministero ed il giudice istruttore hanno necessità di un rilevante periodo di tempo anche solo per riuscire ad ascoltare (e talora è necessario — per comprendere quanto detto — riascoltare più volte) le registrazioni e l'importanza che il giudice istruttore o il pubblico ministero ascoltino le conversazioni prima che le stesse vengano messe a disposizione dei difensori degli imputati degli indiziati e talora anche dei sospettati appare di tale evidenza che non è il caso di insistere sull'argomento.

In definitiva parrebbe necessario prevedere una modifica della legge nel senso che, nel caso di reati di sequestro di persona, le intercettazioni telefoniche possano essere disposte, senza necessità di previa comunicazione giudiziaria, ogni qual volta vi siano fondati motivi per sospettare che una determinata utenza sia utilizzata per comunicazioni attinenti alla commissione del reato e dei suoi autori.

Dovrebbe essere poi stabilito che la durata delle intercettazioni può protrarsi fino a che non sia cessata la permanenza del reato e che possa essere poi prolungata con decreto motivato del pubblico ministero e del giudice per una durata di quindici giorni ogni qual volta sopravvengano nuovi elementi (da indicarsi specificamente nel decreto) che facciano ritenere utile la prosecuzione o la ripresa dall'ascolto.

Dovrebbe essere poi abrogata la norma di cui all'ottavo comma dell'attuale articolo 226-*quater* del codice di procedura penale che vieta l'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte. Quanto meno, dovrebbe essere consentita tale utilizzazione in procedimenti diversi purché concernenti reati della stessa indole di quelli per i quali erano state disposte le intercettazioni (con una norma del genere dovrebbe essere scongiurato il pericolo di abusi).

È opportuno chiarire come si comprenda benissimo la estrema « antipatia » che suscita un mezzo probatorio quale quello dell'intercettazione telefonica che, in certo qual senso, ripugna alla coscienza civile di ogni individuo. Sotto questo profilo, ben si potrebbe ridurne ulteriormente, in generale, l'ambito di applicabilità (la legge n. 98 consente le intercettazioni telefoniche nel caso di indagini relative a tutti i reati punibili con pena superiore, nel massimo, a cinque anni: orbene il limite potrebbe essere alzato), per altro, nei casi in cui si riconosce l'indubbia utilità e necessità del mezzo, pare ovvio che lo stesso debba essere utilizzato in modo da risultare veramente proficuo.

Ragioni di urgenza, infine, inducono a non attendere, per tali riforme, la emanazione del nuovo codice di procedura penale, trattandosi di interventi che potrebbero subito spiegare i loro benefici effetti, anche con un semplice richiamo a norme già in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tra il terzo e il quarto comma dell'articolo 226-ter del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti commi:

« Nel corso di indagini relative al delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale, l'autorizzazione di cui al primo comma può essere disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo ove sono in corso le indagini, quando vi siano comunque fondati motivi, da indicarsi specificamente nel decreto, per sospettare che le comunicazioni o conversazioni di cui all'articolo 226-bis attengono alla commissione del reato o possono servire per individuarne gli autori.

Il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può disporre che sia ritardata la comunicazione giudiziaria prevista dall'articolo 304 del codice penale finché sussista la permanenza nel reato.

La loro durata, può essere prorogata, con decreto motivato, per periodi successivi di quindici giorni ove vi siano elementi concreti, da indicare specificamente nel decreto, per ritenere che perdurino le condizioni stabilite nel comma precedente ».

ART. 2.

Dopo il sesto comma dell'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale è inserito il seguente comma:

« Il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può disporre che il deposito di cui al quinto comma del presente articolo sia ritardato finché sussiste la permanenza nel reato ».

ART. 3.

L'ottavo comma dell'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, tranne che in procedimenti riguardanti reati della stessa indole ».